



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cos'è la riserva di legge nel diritto penale?

Autore: Redazione | 09/05/2016



Il principio della riserva di legge comporta il divieto di punire un determinato fatto in mancanza di una specifica norma di legge che lo configuri come reato.

Il principio della riserva di legge comporta il divieto di punire un determinato fatto in mancanza di una specifica **norma di legge** che lo configuri come reato: esso, quindi, esclude dalle fonti del diritto penale sia le fonti non scritte, sia quelle scritte

diverse dalla legge (es. regolamenti, ordinanze).

Tale principio risponde ad esigenze di garanzia dei cittadini contro i possibili arbitri del potere giudiziario e del potere esecutivo.

Poiché le riserve di legge previste dalla Costituzione possono avere carattere assoluto (quando escludono per la disciplina di dettaglio qualsiasi atto normativo di rango inferiore alla legge ordinaria) o relativo (ammettono una disciplina ad opera di atti di normazione secondaria, e, più specificamente, ad opera di regolamenti, sempreché sia la legge a fissare i principi generali regolatori), ci si è chiesti che natura abbia la riserva di legge contenuta nell'art. 25 della Costituzione, se sia, cioè, una riserva assoluta o relativa. La Corte Costituzionale e parte della dottrina hanno tentato di ridimensionare la portata di questo principio affermando che si tratta di riserva relativa, per cui il legislatore può limitarsi a fissare le linee fondamentali della disciplina penale, affidandone il completamento alla Pubblica Amministrazione. La dottrina prevalente, invece, qualifica la **riserva come assoluta** ed esclude, quindi, l'intervento delle norme secondarie in materia penale.

Il nostro ordinamento riconosce anche l'esistenza di "**norme penali in bianco**" caratterizzate, come detto, dal fatto che il precetto è formulato in modo generico, dovendo essere integrato, specificato, completato da una fonte normativa diversa dalla legge, quale ad es. un regolamento od un provvedimento amministrativo. Ne sono esempi l'art. 650 c.p.; l'art. 73 T.U n. 309/1990 che punisce il traffico di **stupefacenti**, ma lascia al Ministro della Salute la possibilità di indicare, in apposite «tabelle», le sostanze stupefacenti.

Discussa è la compatibilità delle norme penali in bianco col principio della riserva di legge.

Ed infatti, se si parte dal concetto che se ne è dato sopra si rischia di riconoscere efficacia costitutiva, ai fini della determinazione del fatto-reato, a norme od atti diversi dalla legge, creando così un contrasto con la riserva di cui all'art. 25 Cost.

Il problema si risolve o accettando, come ha fatto la stessa Corte Costituzionale, la natura “relativa” della riserva contenuta nell’art. 25 Cost., oppure, una volta accolta la tesi della “riserva assoluta”, riconoscere che il precetto amministrativo, integrativo della norma penale in bianco, sia sufficientemente regolato dalla legge nei suoi scopi, presupposti e contenuto, così da porsi come mero svolgimento di una disciplina già tracciata dalla legge penale (così espressamente MANTOVANI, il quale peraltro auspica, de jure condendo, la depenalizzazione di tutte le norme penali in bianco con la comminatoria di sanzioni amministrative alle violazioni da esse previste).

Note

Autore immagine: 123rf com